



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE  
CENTRO DI CULTURA CANADESE

**STATUTO**

ARTICOLO 1

1. E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata "Centro di cultura canadese" presso l'Università degli Studi di Udine, di seguito denominato Centro, con sede legale ed operativa presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Germaniche e Romanze, attualmente in via Mantica 3 ad Udine.
2. Il Centro di cultura canadese ha lo scopo di:
  - a) promuovere gli studi canadesi in Italia, grazie alla collaborazione dell'Università degli Studi di Udine e dell'Università degli Studi di Milano;
  - b) promuovere la collaborazione, a livello didattico e scientifico, dei docenti, degli studiosi italiani e stranieri e degli studenti che operano nel campo degli studi canadesi;
  - c) promuovere e mantenere rapporti con le istituzioni accademiche e culturali canadesi nonché con altre associazioni analoghe, italiane e straniere;
  - d) promuovere periodicamente incontri, seminari e corsi relativi al campo degli studi canadesi e stimolare occasioni di scambi interdisciplinari;
3. Il Centro non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 2

1. Le entrate del Centro sono costituite:
  - a) dai contributi o sovvenzioni dello stato canadese, dello stato italiano, delle Regioni, delle Università, di Enti pubblici o privati o bancari;
  - b) da ogni altro provento che pervenga per donazione, oblazione, legato, lascito, contributo, ovvero per disposizione di legge o altro;
  - c) dai contributi dei soci;
  - d) l'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3

1. Sono organi del Centro: il Comitato scientifico e direttivo che eleggerà al suo interno il Presidente, e l'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4

1. Sono soci del Centro i membri fondatori. Possono diventare soci del Centro studiosi italiani e stranieri che operano nel campo degli studi canadesi o che intrattengono rapporti scientifici con le istituzioni accademiche e culturali canadesi e la cui candidatura sia approvata a maggioranza dall'Assemblea dei soci.
2. I soci hanno l'obbligo di concorrere moralmente e praticamente al conseguimento degli scopi del Centro, partecipando all'attività promossa dalla stessa e versando la quota annuale fissata dall'Assemblea.

ARTICOLO 5

1. L'Assemblea è costituita dai soci in regola con gli obblighi sociali e si riunisce almeno una volta l'anno.
2. L'Assemblea dei soci elegge i rappresentanti del Comitato scientifico e direttivo e delibera sull'indirizzo e sui programmi del Centro; essa provvede alle eventuali modifiche dello Statuto e approva conti preventivi e consuntivi presentati dal Comitato scientifico e direttivo.
3. L'assemblea è presieduta dal presidente del Centro o, in sua assenza, dal più anziano d'età dei consiglieri del Comitato scientifico e direttivo. Le delibere dell'assemblea sono prese a maggioranza. In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

4. I soci potranno farsi rappresentare da altri soci mediante delega individualmente sottoscritta; il socio non potrà comunque rappresentare per delega più di un altro socio.

#### ARTICOLO 6

1. Il Comitato scientifico e direttivo è composto da 8 o più studiosi riconosciuti, soci del Centro. Uno di essi, che avrà la funzione di Segretario-tesoriere, deve essere docente delle Facoltà dell'Università degli Studi di Udine. Il Comitato scientifico e direttivo eleggerà al suo interno il Presidente. Si intende con il termine "docente" il personale universitario appartenente alla categoria dei professori di I e II fascia e dei ricercatori anche non confermati.

2. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.

3. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto di voto.

4. Il Comitato scientifico e direttivo dura in carica tre anni rinnovabili e si riunisce almeno una volta l'anno su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

5. Il Comitato scientifico e direttivo delibera sulle direttive generali e sui programmi di attività per il migliore conseguimento delle finalità del Centro; predispose i conti preventivi e quelli consuntivi; delibera sugli acquisti, alienazioni, le locazioni, ecc.; gestisce i fondi del Centro; delibera sull'ammissione dei soci.

#### ARTICOLO 7

1. Il Presidente, eletto per un triennio tra i membri del Comitato scientifico e direttivo, rappresenta il Centro di fronte a terzi ed in giudizio, coordina le attività del Centro, convoca e presiede l'Assemblea dei soci, sottoscrive i verbali e la corrispondenza, vigila in collaborazione con il Segretario-tesoriere, sull'osservanza dello statuto.

2. Il Presidente può attribuire nell'ambito delle sue competenze specifici compiti a singoli soci del Centro.

#### ARTICOLO 8

1. Il Segretario-tesoriere coadiuva il Presidente ed esegue le delibere dell'Assemblea e del Comitato scientifico e direttivo, dispone l'erogazione delle spese secondo i mandati del Comitato scientifico e direttivo e tiene la contabilità.

2. Il Segretario-tesoriere è eletto dal Comitato scientifico e direttivo nel proprio seno, purché sia un docente delle Facoltà dell'Università degli Studi di Udine.

3. Sentito il Presidente, il Segretario-tesoriere può accedere a un Fondo economale per le piccole spese fino ad un massimo di un milione senza delibera preventiva del Comitato scientifico e direttivo.

#### ARTICOLO 9

La eventuale dissoluzione del Centro è deliberata dall'Assemblea dei soci che provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. La devoluzione sarà compiuta secondo le norme di legge.

#### ARTICOLO 10

Lo statuto può essere modificato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti, purché pari ad almeno la metà più uno dei soci.

#### ARTICOLO 11

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

